



OGGETTO: attivazione di indagini preliminari di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata da svolgersi, ai sensi dell'art.1 punto 2 dell'allegato 2 p.1 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'affidamento di servizi di assistenza e consulenza legale in materia di:

- 1) di diritto del lavoro e di prevenzione dell'eventuale contenzioso derivante dal rapporto di servizio del personale dell'Ospedale di Sassuolo spa;
- 2) diritto penale ed aspetti della normativa anticorruzione di cui al Decreto Legislativo n. 231-2001 (responsabilità enti e società) e di cui alla Legge n. 190-2012.

Premesso che l'Ospedale di Sassuolo spa si avvale dell'apporto professionale di consulenti legali, esterni alla propria organizzazione, a cui affida pareri ed assistenza legale, a chiamata, per le problematiche connesse alle materie in oggetto e che, perdurando l'esigenza di proseguire nei servizi suddetti in assenza di adeguate professionalità interne, si rende necessario attivare le apposite procedure selettive per la continuazione degli stessi, stante la prossima scadenza degli attuali contratti.

Considerato che i servizi in argomento, diversi per la natura delle materie specialistiche da trattare, saranno affidati per importi contrattuali singoli del valore massimo fino ad € 108.000 al netto dell'iva.

Esaminata quindi la recente giurisprudenza formatasi sul vigente Codice dei Contratti Pubblici (TAR Lazio sez. I, sentenza n. 9492/2024) con la quale si afferma che, l'affidamento dei servizi legali continuativi, deve avvenire tenendo conto dei principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice e vista la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 2776/2025, confermativa della precedente, con la quale si afferma che il contratto a tal modo stipulato è comunque considerato alla stregua di appalto pubblico rientrante nella categoria generale degli "appalti pubblici", dal momento che con essi "la PA persegue un fine pubblico".

Visto pertanto l'allegato II.1 del Codice (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) attuativo dell'art.50 commi 2 e 3 del Codice medesimo, nel cui art.1 si stabilisce che gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiori alle soglie di rilevanza europea, sono individuati **sulla base di indagini di mercato** e nel quale si stabilisce ancora che *"la procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile"*.

Visto poi l'art. 2 del predetto allegato nel quale si afferma che *"l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione ed è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice (accesso agli atti e riservatezza). A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni"*.

Esaminata quindi la documentazione riguardante le indagini di mercato, costituita dai rispettivi avvisi e domande per l'inoltro delle candidature e ritenutala idoneo all'esplorazione del mercato ed alla ricezione delle candidature stesse finalizzate all'espletamento della successiva fase negoziale.

Considerato inoltre che appare necessario non introdurre limitazioni al numero dei candidati da invitare alla procedura negoziata, stante il fatto che, a mente dell'art. 49 comma 5 del Codice, *"le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata"*.

Attesa la conseguente opportunità di approvare i predetti documenti e di attivare le corrispondenti n. 2 indagini preliminari esplorative del mercato.

Tenuto presente altresì che il presente atto, inquadrato nella tipologia di procedimento "Scelta del contraente" sarà posto in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013, anche previa pubblicazione del link corrispondente;

Accertato infine che il sottoscritto RUP ed il RUP di fase attestano l'inesistenza a proprio carico di situazioni di conflitto d'interesse, anche soltanto potenziali;

DETERMINA

1. Di approvare la documentazione riferita alle indagini preliminari di mercato per le possibili successive procedure negoziate finalizzate all'assegnazione dei n. 2 servizi legali in oggetto, fino al valore economico massimo, sui singoli contratti, della soglia di rilievo comunitario.
2. Di dare atto che detta documentazione, depositata presso l'ufficio Bandi e gare, resta costituita dai n. 2 avvisi e dalle rispettive n. 2 domande per l'inoltro delle candidature.
3. Di dare corso quindi alla pubblicazione dei citati documenti sul suo proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo minimo di quindici giorni, in attuazione all'art. 2 dell'allegato II.1 del vigente Codice.
4. Di riservare altresì ad altri atti la disciplina delle ulteriori fasi della procedura.
5. Di individuare infine, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, come Rup della presente posizione negoziale Andrea Carbini, Responsabile dell'ufficio Bandi e gare e come Rup della fase di affidamento della procedura, di supporto al Rup, Andrea Ferrocì.

Su proposta 	Andrea Carbini 16.06.2026 16:34:38 GMT+02:00	Andrea Carbini
Visto 	ANDREA FERROCI 16.06.2026 16:18:48 GMT+02:00	Andrea Ferrocì
Visto 	Gianluca Bagnoli 16.06.2026 15:44:38 GMT+01:00	Gianluca Bagnoli
Visto		Mariangela Vitone
Autorizza		Stefano Reggiani